



Banking and Finance

---

**HIGHLIGHTS**

- [Parlamento europeo](#). Pubblicata sintesi della proposta di revisione della PSD2 e sulla duplice proposta di direttiva PSD3 e di regolamento PSR
- [EBA](#). Pubblicato parere sui diritti di accesso ai conti aziendali che possano costituire un ostacolo ai servizi di disposizione di ordini di pagamento
- [Banca d'Italia](#). Pubblicata comunicazione in merito all'interconnessione tra MiCAR e PSD2
- [Consob](#). Pubblicata comunicazione di adesione agli orientamenti ESMA sulle prassi di vigilanza delle autorità competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione degli abusi di mercato ai sensi del MiCAR

---

**ALTRE NOTIZIE**

- [ESAs](#). Pubblicata la quarta relazione annuale sulla portata della divulgazione volontaria dei principali effetti negativi ai sensi della SFDR

---

**REMINDER**

- [Servizi di pagamento](#). Regolamento (UE) 2024/886 in materia di verifica del beneficiario in caso di bonifico istantaneo – termine di adeguamento per banche e altri prestatori di servizi di pagamento del 9 ottobre 2025



---

## HIGHLIGHTS

### [Parlamento europeo. Pubblicata sintesi della proposta di revisione della PSD2 e sulla duplice proposta di direttiva PSD3 e di regolamento PSR](#)

Il Parlamento europeo ha pubblicato un documento riassuntivo del contenuto delle proposte presentate dalla Commissione UE volte a rafforzare il quadro normativo dei servizi di pagamento. Le proposte della Commissione consistono in una revisione della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) – quindi PSD3 – e una proposta di nuovo regolamento che rafforzerebbe la coerenza della vigilanza nell'UE e che coprirebbe ampie sezioni della PSD2.

Le principali questioni individuate dalla Commissione che hanno reso opportuna una revisione della PSD2 sono:

- il rischio di frode e la mancanza di fiducia nei servizi di pagamento;
- le persistenti carenze dell'*open banking*;
- l'applicazione non omogenea da parte degli Stati membri della normativa introdotta dalla PSD2;
- l'esigenza di uniformare le condizioni per tutti i prestatori di servizi di pagamento, bancari e non bancari.

Pertanto, per affrontare tali problematiche, la Commissione ha presentato il “pacchetto sui servizi di pagamento” che include le seguenti proposte:

- l'adozione di una nuova direttiva unica (PSD3), che comprende la revisione di due direttive, vale a dire la PSD2 e la direttiva sui prestatori dei servizi di moneta elettronica (IMEL). In particolare, la PSD3 fonderebbe le norme che disciplinano i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica (EMS), in particolare, per quanto riguarda il regime del rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, la PSD3 modificherebbe anche la direttiva sul carattere definitivo del regolamento per consentire alle istituzioni non bancarie di accedere ai sistemi di pagamento;
- l'adozione di un regolamento UE (PSR), di diretta applicazione negli Stati membri, che sostituirebbe la parte della PSD2 relativa alle norme concernenti le attività di servizi di pagamento per standardizzare l'*open banking*, l'accessibilità e la prevenzione delle frodi nell'autenticazione dei clienti.

In particolare, il PSR:

- stabilisce regole e requisiti uniformi sulla prestazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica per quanto riguarda:
  - ✓ la trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i servizi di moneta elettronica ogniqualvolta venga offerto un servizio di conversione di valuta presso un bancomat e prima dell'avvio dell'operazione di pagamento;
  - ✓ i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e di moneta elettronica, nonché dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica in relazione alla prestazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica;



- impone alle banche di fornire conti di pagamento agli istituti di pagamento, a meno che non sia giustificato rifiutare o chiudere tali conti per motivi gravi;
- prevede che il PSP del pagatore offra all'utente la possibilità di fissare limiti di spesa equi e proporzionati per le operazioni di pagamento;
- stabilisce che i PSP dovrebbero bloccare il pagamento in caso di rischi oggettivamente giustificati relativi alla sicurezza dello strumento di pagamento o di sospetto di uso non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento;
- disciplina la responsabilità dei PSP per le operazioni di pagamento non autorizzate prevedendo che, qualora il PSP abbia motivi ragionevoli per sospettare una frode da parte del pagatore, esso debba – entro 10 giorni lavorativi dalla rilevazione o dalla notifica dell'operazione – rimborsare il pagatore se il PSP del pagatore ha concluso, dopo ulteriori indagini, che non è stata commessa alcuna frode da parte del pagatore;
- in relazione ai diritti e gli obblighi dei PSP che gestiscono conti introduce una nuova disposizione che vieta agli ASPSP (*Account Servicing Payment Service Provider*) di creare ostacoli ai fornitori di PIS (*Payment Initiation Service*) e AIS (*Account Information Service*);
- attribuisce al PSP la responsabilità del monitoraggio delle transazioni al fine di evitare frodi;
- fornisce ulteriori dettagli, rispetto alla PSD2, sugli obblighi dei PSP in materia di SCA (*Strong Customer Authentication*), la cui definizione rimane invariata, e che esenterebbe le transazioni SCA in alcune circostanze, ad esempio quando i beneficiari danno mandato al pagatore di avviare il pagamento o l'ordine viene effettuato dal pagatore utilizzando “modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici”;
- prevede che i fornitori di AIS e PIS dovrebbero accedere ai dati dei conti di pagamento esclusivamente tramite l'interfaccia dedicata all'accesso ai dati, identificarsi sempre e accedere solo ai dati necessari per adempiere ai propri obblighi e fornire il servizio;
- gli ASPSP devono disporre di almeno un'interfaccia dedicata ai fini dello scambio di dati con i fornitori di AIS e PIS.

[Link al documento: clicca qui](#)

### **[EBA – Q&A. Pubblicato risposta a un quesito sui diritti di accesso ai conti aziendali che possano costituire un ostacolo ai servizi di disposizione di ordini di pagamento](#)**

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha chiarito che gli *Account Servicing Payment Service Providers* (ASPSP) devono agevolare l'accesso ai conti di pagamento detenuti da una persona giuridica.

In particolare, l'EBA ha chiarito che i termini e le condizioni concordati dagli ASPSP con gli utenti dei servizi di pagamento, possono specificare quali utenti sono autorizzati dalla persona giuridica a gestire i conti aziendali.

Inoltre, l'EBA ha chiarito che gli ASPSP non dovrebbero imporre controlli aggiuntivi, quando un utente autorizzato accede ai conti aziendali tramite un *third party provider* (TPP), rispetto a quando lo stesso utente accede ai conti direttamente attraverso l'interfaccia dell'ASPSP. Questo chiarimento si riferisce specificamente



ai controlli imposti unilateralmente dall'ASPSP e non ai controlli di accesso definiti dall'utente dei servizi di pagamento.

Pertanto, l'EBA ha chiarito che le previsioni introdotte da PSD2 impediscono alla persona giuridica, titolare del conto, di dare istruzioni all'ASPSP di applicare diritti di accesso differenziati per i propri utenti autorizzati, così come individuati e autorizzati dalla persona giuridica stessa ad accedere ai propri conti di pagamento, compresa la specificazione degli utenti che possono accedere ai conti aziendali tramite TPP.

[Link al documento: clicca qui](#)

### **Banca d'Italia. Pubblicata comunicazione in merito all'interconnessione tra MiCAR e PSD2**

Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione volta a favorire il rispetto delle raccomandazioni contenute nell'*Opinion* dell'EBA in merito all'interconnessione tra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle crypto-attività e la Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) sui servizi di pagamento (cd. *interplay* PSD2-MiCAR).

I chiarimenti riguardano le istanze di autorizzazione dei *crypto-asset service providers* (CASP) che negoziano *token* di moneta elettronica (EMT), per i quali i servizi di crypto-attività sono assimilabili ai servizi di pagamento regolati dalla PSD2.

Infatti, in base alle vigenti disposizioni, gli EMT rientrano sia nella definizione di "cripto-attività" ai sensi del MiCAR, sia in quella di "fondi" ai sensi della PSD2. Esiste pertanto una sovrapposizione tra i servizi per le crypto-attività forniti dai CASP e i servizi di pagamento regolamentati dalla PSD2, che comporta la necessità di autorizzare gli operatori interessati ai sensi di entrambe le discipline.

Nell'attesa che tale tema venga chiarito con la revisione della PSD 2 (PSD3-PSR), la comunicazione di Banca d'Italia evidenzia che l'EBA ha esaminato i servizi relativi a EMT, regolati dal MiCAR, e ha chiarito che il trasferimento di EMT per conto dei clienti, nonché la custodia e l'amministrazione di EMT, nel caso in cui il *custodial wallet* consenta di ricevere ed effettuare trasferimenti di EMT da e verso terze parti, sono da considerare come servizi di pagamento ai sensi della PSD2.

Pertanto, a partire dal 2 marzo 2026 i CASP che intendano prestare detti servizi devono essere autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2. In alternativa, tali soggetti devono definire una *partnership* con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato ai sensi della PSD2.

In sintesi:

- i CASP che intendono prestare i servizi per le crypto-attività considerati servizi di pagamento devono richiedere un'autorizzazione anche come prestatori di servizi di pagamento (IMEL o IP) ai sensi della PSD2 e, quindi, formalizzare l'istanza ai sensi di entrambe le discipline;
- i CASP già operativi alla data del 27 dicembre 2024, per continuare a beneficiare del regime transitorio previsto dal MiCAR, devono formalizzare l'istanza entro il 30 dicembre 2025 e – se intendono essere autorizzati anche ai sensi della PSD2 – devono presentare l'istanza in tempo utile, affinché il



procedimento possa concludersi entro il 1° marzo 2026 o, in alternativa, definire una partnership con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato ai sensi della PSD2, entro il 1° marzo 2026.

In mancanza, dovranno interrompere l'operatività relativa agli EMT.

[Link al documento: clicca qui](#)

### **[Consob. Pubblicata la comunicazione di adesione agli orientamenti ESMA sulle prassi di vigilanza delle autorità competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione degli abusi di mercato ai sensi del MiCAR](#)**

Consob ha pubblicato una comunicazione in merito all'adozione degli Orientamenti emanati dall'ESMA sulle prassi di vigilanza delle autorità competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle cripto-attività (*Guidelines on supervisory practices to prevent and detect market abuse under MiCA*).

Gli Orientamenti sono finalizzati a identificare le prassi di vigilanza adeguate alla prevenzione e per l'individuazione degli abusi di mercato, garantire le prassi di vigilanza delle autorità competenti, nonché l'applicazione uniforme del titolo VI del MiCAR.

Gli Orientamenti:

- stabiliscono principi generali al fine di garantire una vigilanza efficace sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività, adottando un approccio basato sul rischio e sul principio di proporzionalità;
- definiscono l'obiettivo per le autorità competenti di costruire una cultura di vigilanza comune specifica per le cripto-attività, tramite un dialogo aperto con il settore e interazioni tra le medesime autorità competenti;
- garantiscono flessibilità alle singole autorità, in considerazione della rilevanza del *trading* di cripto-attività nelle diverse giurisdizioni e del processo di sviluppo in corso della *market surveillance* da parte delle Autorità stesse.

La Consob ha comunicato all'ESMA di conformarsi agli Orientamenti, adeguando il proprio approccio di vigilanza.

Gli Orientamenti ESMA si applicano dal 9 ottobre 2025.

[Link al documento: clicca qui](#)

---

## **ALTRE NOTIZIE**



## ESAs. Pubblicata la quarta relazione annuale sulla portata della divulgazione volontaria dei principali effetti negativi ai sensi della SFDR

Il Comitato congiunto delle tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) ha pubblicato la sua quarta relazione annuale sulla portata della divulgazione volontaria dei principali effetti negativi (PAI – *Principal Adverse Impact*) degli investimenti sull'ambiente e sulle persone, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) relativo alla divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

In particolare, dalla relazione è emerso che:

- sulla base dei progressi individuati nelle relazioni precedenti, la relazione 2025 rileva uno sforzo da parte dei partecipanti ai mercati finanziari di pubblicare informazioni più complete e pienamente conformi agli obblighi di informativa previsti dal regolamento SFDR, con un miglioramento generale della qualità delle informazioni fornite;
- i risultati confermano le tendenze degli anni precedenti, in particolare, che i partecipanti ai mercati finanziari che fanno parte di grandi gruppi multinazionali divulgano le informazioni sulla sostenibilità in modo più dettagliato e appropriato, mentre le entità più piccole mescolano le informazioni ESG o di *marketing* generale con le informazioni divulgate ai sensi del regolamento SFDR (ovvero molto testo, ma nessuna informazione chiara sul fatto che siano stati considerati o meno gli impatti negativi principali);
- le ESA accolgono con favore il *feedback* ricevuto dalle autorità nazionali competenti secondo cui, a seguito delle precedenti relazioni diversi operatori dei mercati finanziari hanno adottato le buone pratiche evidenziate e migliorato le proprie divulgazioni.

Inoltre, la relazione 2025 include anche raccomandazioni:

- alla Commissione UE di prendere in considerazione i risultati delle ESA e tenerne conto nella sua valutazione complessiva del funzionamento dell'SFDR;
- alle autorità nazionali di vigilanza di continuare a supervisionare la qualità delle informazioni divulgate, mentre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero proseguire gli sforzi per divulgare le informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante, garantendo al contempo una copertura completa degli investimenti.

[Link al documento: clicca qui](#)



\*\*\*

### Reminder

#### [Servizi di pagamento. Regolamento \(UE\) 2024/886 in materia di verifica del beneficiario in caso di bonifico istantaneo – termine di adeguamento per banche e altri prestatori di servizi di pagamento del 9 ottobre 2025](#)

Si rammenta che le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati (PSP), situati in uno Stato membro dell'UE la cui moneta è l'euro, devono adeguarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/886 (**Regolamento Instant Payments**) relativo ai bonifici istantanei in euro, **a partire dal 9 ottobre 2025**.

Il Regolamento Instant Payments ha introdotto specifiche misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei fondi nell'esecuzione dei bonifici istantanei.

Tali misure, contenute nell'art. 5 *quater* del Regolamento (UE) 2024/886, **includono l'obbligo per banche e altri PSP di offrire un servizio - gratuito per il cliente – di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (cd. *Verification of Payee - VoP*).**

In particolare, il PSP, immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico, deve **verificare la corrispondenza tra il nome associato all'identificativo del titolare del conto di pagamento ricevente (l'IBAN) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore**, sia esso persona fisica o giuridica.

In caso di mancata corrispondenza tra il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notizia al pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore.

In caso di corrispondenza parziale tra il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento, il PSP del pagatore indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento del beneficiario indicato.

L'utente è libero di decidere se impartire ugualmente o astenersi dall'impartire l'ordine di pagamento istantaneo.

Qualora l'utente abbia deciso di impartire comunque l'ordine di pagamento istantaneo, la banca o altro PSP del pagatore che ha effettuato la procedura di verifica e ha notificato al cliente l'eventuale non rispondenza tra il titolare del conto corrente ricevente il bonifico ed il nome del beneficiario, non potrà essere ritenuta responsabile dell'esecuzione di un bonifico ad un beneficiario diverso da quello a cui fa capo l'IBAN inserito dall'utente.

Diversamente, qualora la banca o altro PSP non abbia effettuato la verifica del beneficiario del pagamento istantaneo impartito dall'utilizzatore, il pagatore ha il diritto di essere immediatamente rimborsato. Qualora la mancata conformità dell'IBAN con il nome del beneficiario sia imputabile alla banca (o ad altro PSP) del beneficiario del pagamento, la banca o altro PSP del pagatore ha il diritto di essere risarcita dal PSP del beneficiario.



[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 <a href="mailto:milano@rplt.it">milano@rplt.it</a>	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

